

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 56;
- VISTA** la legge 3.7.1998, n. 210;
- VISTO** il D.M. 30.4.1999, n. 224;
- VISTO** il Decreto del M.I.U.R. 3.11.1999, n. 509, come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art.17;
- VISTO** il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 1561 del 04.05.2007;
- VISTO** il D.R. n. 1248 del 30.03.2006 con cui è stato emanato il *Regolamento di disciplina delle Scuole di dottorato*;
- VISTA** la delibera n. 14 del 14.07.2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica per integrazione dell'art. 26 del suindicato Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca;
- VISTA** la delibera n. 37 del 23.09.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha approvato, per quanto di competenza, la modifica al Regolamento di cui trattasi,

DECRETA

E' emanato, in allegato, il testo emendato del *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, che sostituisce quello emanato con D.R. n. 1561 del 04.05.2007 a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, lì 27 ottobre 2008

IL RETTORE
Guido Trombetti

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DOTTORATO DI RICERCA

CAPO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 *(Oggetto ed ambito di applicazione)*

Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art.4 della legge 3 luglio 1998, n.210, ed in conformità del Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca (D.M. 30.04.1999, n. 224), l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, gli obblighi ed i diritti dei dottorandi, le convenzioni istitutive di corsi di dottorato ed aggiuntive di posti già istituiti, nonché le funzioni delle Scuole di Dottorato di cui al successivo art. 2 del presente Regolamento.

CAPO II ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 2 *(Scuole di Dottorato)*

Al fine di consentire un più efficace svolgimento delle attività formative dei Corsi di Dottorato, sono istituite le Scuole di Dottorato.

Il Senato Accademico determina il numero e le denominazioni delle Scuole di Dottorato. Il "Regolamento delle Scuole di Dottorato", emanato con decreto del Rettore, stabilisce i compiti e disciplina il funzionamento delle Scuole stesse.

Le Scuole di Dottorato hanno lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attività comuni ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo ad esse afferenti e attività comuni a diverse Scuole. Promuovono altresì la collaborazione dei Corsi di Dottorato con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

L'afferenza dei Corsi di Dottorato alle Scuole è deliberata dal Senato Accademico.

I Dottorati in Consorzio con sede amministrativa in altro Ateneo fanno comunque riferimento a una Scuola. La Scuola di riferimento è deliberata dal Senato Accademico.

Le Scuole di Dottorato sono valutate ogni anno dal Nucleo di Valutazione di Ateneo che redige una relazione annuale sui risultati dell'attività della Scuola e la sottopone al Senato Accademico.

E' istituita la Consulta dei Coordinatori delle Scuole integrata dai Presidenti dei Poli o da loro delegati e presieduta dal Rettore o da suo delegato. La Consulta è sede di confronto su problemi di interesse comune alle Scuole e con il Nucleo di Valutazione d'Ateneo. Può proporre iniziative e provvedimenti anche in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno.

Art. 3

(Finalità dei corsi di Dottorato)

I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati all'acquisizione delle metodologie della ricerca scientifica, favorendo l'utilizzazione di nuove tecnologie, i soggiorni di studio all'estero e le esperienze presso enti pubblici e privati. Essi forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Art.4

(Istituzione, durata ed organi dei Corsi di Dottorato)

I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dall'Università singolarmente o in consorzio con altri Atenei o mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture ed attrezzature idonee.

I corsi di dottorato potranno essere articolati in uno o più indirizzi, espressioni delle specificità delle singole tematiche di ricerca. La denominazione dell'indirizzo istituito nell'ambito del dottorato potrà essere menzionata nel titolo finale di dottore di ricerca, rilasciato ai sensi dell'articolo 25.

I corsi di dottorato prevedono un'adeguata attività didattica avanzata, in grado di sostenere l'attività scientifica dei dottorandi.

I corsi di dottorato prevedono, di norma, un congruo periodo di formazione svolto in sedi diverse da quella di Ateneo, preferibilmente all'estero.

I corsi di dottorato hanno di norma durata triennale; in casi specifici ed esaurientemente motivati nella proposta di attivazione di cui all'art. 6 potrà essere prevista una durata maggiore.

Sono organi del corso di dottorato: il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.

Il Collegio dei Docenti è costituito da professori - in ruolo e fuori ruolo - e ricercatori in numero non inferiore a dieci e non superiore a venti, afferenti alle aree scientifiche di riferimento con specifica esperienza anche nelle tematiche di ricerca previste dai singoli indirizzi in cui, eventualmente, si articola il dottorato, desumibile dall'attività di ricerca dell'ultimo quinquennio. Il numero massimo dei membri del Collegio è aumentato di una unità per ogni indirizzo in cui, eventualmente, si articola il dottorato.

I membri del Collegio non possono essere impegnati in altro Corso di dottorato avente sede amministrativa presso l'Ateneo, salvo che sia compreso tra quelli organizzati nell'ambito della Scuola superiore per l'alta formazione universitaria.

È consentita la partecipazione al Collegio di professori di ruolo e/o ricercatori, nel numero massimo di due, non appartenenti né alla sede amministrativa né a quella consorziata previa delibera favorevole della struttura di appartenenza.

Nel caso di stipula di convenzioni, di cui all'articolo 5, 7° comma, con enti di ricerca, pubblici o privati, la composizione del Collegio è determinata dalla convenzione medesima, purché i rappresentanti degli enti convenzionati costituiscano una quota inferiore alla metà dei componenti.

Il Collegio dei docenti programma e organizza le attività del corso. Cura lo svolgimento delle attività formative e di ricerca, sottopone a verifica l'attività di ricerca dei dottorandi, indica il tutore o i tutori di ciascun dottorando e provvede all'adempimento di tutti gli altri compiti previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di disciplina delle Scuole di Dottorato.

Ove il Corso sia articolato in indirizzi, il Collegio designa tra i propri membri un referente per ogni indirizzo.

Il Coordinatore del corso deve essere un professore - di ruolo o fuori ruolo - non impegnato in altro corso di dottorato avente sede amministrativa presso l'Ateneo, con specifica esperienza nell'area scientifica di riferimento, desumibile anche dall'attività di ricerca svolta nell'ultimo quinquennio.

Il Coordinatore rappresenta il corso di dottorato e ne promuove e coordina le attività. Convoca e presiede il Collegio dei docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Art.5 *(Modalità istitutive)*

I corsi di dottorato sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento o, eventualmente, di un Consiglio di Polo, previa delibera del Senato Accademico, sentiti i Consigli delle Scuole di Dottorato, verificando la coerenza dei corsi con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'attivazione.

Il Senato Accademico anteriormente all'istituzione di ciascun ciclo, ripartisce in quote le risorse economiche da attribuire a ciascuna Scuola di Dottorato.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito il Consiglio della Scuola,

- a) ripartisce le risorse economiche tra quelle necessarie per l'istituzione di borse di studio e quelle da utilizzare per il funzionamento;
- b) determina per ciascun corso di Dottorato il numero di borse di studio ad esso riservato;
- c) definisce, per ciascun corso di Dottorato, il numero di borse di studio da riservare, nel numero massimo di metà delle borse assegnate, a candidati non residenti in Italia e in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero.

Nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in più indirizzi, il Collegio dei docenti stabilisce il numero di borse di studio da destinare a ciascun indirizzo, nonché gli indirizzi non destinatari di borse, i quali verranno attivati a condizione che vengano acquisiti i finanziamenti esterni di cui al 7° comma del presente articolo, con le modalità e nei tempi in esso indicati.

In ogni caso, il Collegio dei docenti determina il numero dei posti senza borsa di studio. Tale numero non può essere, per ciascun dottorato, superiore al numero dei posti coperti da borsa di studio.

Il decreto di istituzione indica il numero dei posti messi a concorso dei quali almeno la metà ricoperti da borse di studio.

I posti assegnati potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti, anche destinati ad uno specifico indirizzo, provenienti da soggetti pubblici o privati. L'autorizzazione alla stipula della relativa convenzione deve avvenire in data antecedente all'inizio delle prove di esame riguardanti lo specifico dottorato di ricerca. La convenzione, inoltre, può prevedere specifiche modalità del programma di studio e di formazione.

L'importo residuo di una borsa di studio, derivante dall'interruzione dell'attività formativa di un dottorando, può essere utilizzato per aumentare i posti assegnati al medesimo corso di dottorato od indirizzo del dottorato, qualora un dipartimento dell'Ateneo o un ente esterno si assuma l'onere di integrare il citato residuo con fondi propri, tali da consentire l'erogazione di almeno una borsa di studio per l'intera durata del corso cui è destinata e l'autorizzazione alla stipula avvenga nei tempi e con le modalità indicate al comma precedente.

La sussistenza dei requisiti di idoneità indicati all'articolo 2, comma 3° del Regolamento Ministeriale, è prioritariamente valutata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e verificata all'inizio di ogni anno accademico.

Il Nucleo di Valutazione redige, inoltre, una relazione annuale sui risultati dell'attività di valutazione. Tale relazione viene sottoposta al Senato Accademico, il quale esprime le proprie osservazioni e, successivamente, viene inviata al M.I.U.R. per la trasmissione al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario.

Per l'attivazione dei corsi di Dottorato, il Senato Accademico terrà conto:

- a) delle proposte di più ampio interesse scientifico, che promuovano una significativa aggregazione di aree culturali appartenenti a più settori scientifico-disciplinari;
- b) dell'aggregazione di più Dipartimenti nella formulazione della proposta di attivazione;
- c) del possesso da parte dei Dipartimenti proponenti, sedi dell'attività scientifica del corso di dottorato, di risorse finanziarie e strumentali per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- d) della documentata attività scientifica dei proponenti in rapporto alle tematiche del dottorato;
- e) della collaborazione con enti pubblici o privati, italiani o stranieri, eventualmente con il finanziamento di borse di studio, anche mediante l'istituzione di Consorzi o la stipula di Convenzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del presente Regolamento;
- f) dell'articolazione del programma formativo, sia a livello didattico che scientifico, redatto in coerenza con le risorse umane e materiali indicate nella proposta ed eventualmente integrato con le competenze derivanti dalle collaborazioni di cui al precedente punto e), che tenga conto delle specificità riguardanti gli eventuali singoli indirizzi e delle sinergie scientifiche delle aree disciplinari proponenti;
- g) della competenza e capacità di gestione dimostrate dai proponenti nello svolgimento di precedenti programmi di dottorato ed in particolare della verifica effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'attività del Dottorato negli anni precedenti;
- h) della definizione degli obiettivi del dottorato e degli indicatori che permettano la valutazione del loro conseguimento.

Art. 6
(Procedura istitutiva)

Uno o più Consigli di Dipartimento o, eventualmente, un Consiglio di Polo, propongono l'istituzione dei corsi di dottorato con proprie delibere. La proposta di istituzione deve contenere:

1. l'indicazione della Scuola di Dottorato alla quale si vuole afferire;
2. la denominazione e le tematiche scientifiche del dottorato, che devono essere sufficientemente ampie da coprire gli interessi di almeno un settore scientifico-disciplinare e gli eventuali indirizzi;
3. l'indicazione:
 - a) del coordinatore del corso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma XIII;
 - b) del Collegio dei Docenti, costituito in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi VII, VIII, IX e X;
 - c) dei tutori in numero proporzionato agli ammessi al corso, con specifica esperienza nelle aree scientifiche di riferimento del corso e nelle singole tematiche di ricerca espressioni dei singoli indirizzi in cui, eventualmente, si articola il dottorato;
 - d) della disponibilità di specifiche strutture scientifiche e di eventuali risorse finanziarie da utilizzare per lo svolgimento del corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - e) del numero di dottorandi per ciclo, comunque non inferiore a tre, che si intende formare;
 - f) del programma formativo didattico-scientifico, in cui sia indicata l'organizzazione dell'attività didattica, anche in relazione all'eventuale articolazione del dottorato in uno o più indirizzi e, in particolare, le modalità di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi, orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione, e le finalità che si intendono perseguire, anche in collaborazione con altri atenei ed enti pubblici o privati; l'articolazione didattica deve prevedere il riferimento ai crediti formativi;
 - g) degli obiettivi del dottorato e degli indicatori che permettano la valutazione del loro conseguimento;
4. un'eventuale documentazione circa la collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento dell'attività formativa in ambiente lavorativo ed eventualmente il finanziamento di borse di studio;
5. l'eventuale previsione di attivazione del dottorato, o di un suo indirizzo, internazionalizzato, così come previsto dalle norme in materia.

L'istituzione dei corsi viene comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art.7
(Consorzi per l'istituzione di corsi di Dottorato con sede amministrativa in altre Università)

Su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento o, eventualmente, di un Consiglio di Polo, l'Ateneo può partecipare a Corsi di dottorato istituiti presso altre Università.

La partecipazione al Consorzio avviene mediante stipula di convenzioni tra gli Atenei partecipanti.

Art.8

(Richieste finanziarie per la partecipazione a Consorzi per Dottorati con sede amministrativa presso altri Atenei)

Su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento o, eventualmente, di un Consiglio di Polo l'Ateneo può finanziare borse di studio a dottorati istituiti presso altre Università, ai quali l'Ateneo partecipi quale sede consorziata.

Nella proposta di finanziamento deve essere indicata la Scuola di Dottorato alla quale si intende riferirsi ed il docente referente. Il referente del Corso di Dottorato fa parte del Consiglio della Scuola con solo voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentita la Scuola di riferimento, delibera sulla richiesta di finanziamento.

Il finanziamento viene erogato previa stipula di convenzioni con l'Università sede amministrativa del dottorato.

CAPO III

MODALITA' DI ACCESSO ED AMMISSIONE AI CORSI

Art.9

(Requisiti di partecipazione)

Ai corsi di dottorato di ricerca possono accedere, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di laurea magistrale o di un diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia avuto durata almeno quadriennale, ovvero di titolo equipollente, anche conseguito presso università straniere.

Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato equipollente al diploma di laurea magistrale, potranno richiederne l'equipollenza – unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato – al collegio dei docenti. In tal caso, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti utili, tradotti e legalizzati, alla valutazione dell'equipollenza citata.

Art. 10

(Composizione e nomina delle commissioni)

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre membri effettivi scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Sono altresì nominati due componenti quali membri supplenti.

Assume la Presidenza della commissione il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza, il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo o, in assenza il ricercatore con maggiore anzianità nel ruolo. Le funzioni di Segretario sono espletate dal ricercatore con minore anzianità nel ruolo o, in assenza dal professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo, o in assenza dal professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data dell'atto di accoglimento delle stesse da parte del Rettore. Da tale data subentreranno nelle commissioni interessate i membri supplenti senza necessità di apposito provvedimento.

Art. 11

(Cooptazione di esperti in lingua straniera)

Il Presidente può cooptare, dandone comunicazione al Rettore, uno o più esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale aspetto della prova.

Art. 12

(Modalità concorsuali)

La procedura concorsuale deve assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati ed è unica per ciascun dottorato, anche se articolato in più indirizzi.

Le prove di esame sono tese ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

Gli esami di ammissione consistono nello svolgimento di una prova scritta e di un colloquio. Il candidato dovrà dimostrare la buona conoscenza di almeno una tra le lingue straniere indicate nel bando. Le prove potranno essere tenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando. Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato.

I candidati per i posti riservati di cui al comma 3 dell'Art. 5 (non residenti in Italia e in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero) sono ammessi al Corso di Dottorato sulla base di una valutazione per titoli e colloquio.

Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il bando di concorso è emanato dal Rettore che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l'invio al M.I.U.R. per la diffusione a livello nazionale anche mediante mezzi informatici.

Il bando di concorso deve indicare:

1. il numero complessivo dei candidati da ammettere al dottorato;
2. il numero e l'ammontare delle borse di studio;
3. il numero di posti con borsa e il numero di posti senza borsa riservati a candidati non residenti in Italia e in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero;
4. il contributo a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
5. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di cento punti per le due prove, di cui quaranta per la prova scritta o per la valutazione dei titoli dei candidati ai posti riservati di cui al comma 3 dell'Art. 5 e sessanta per l'orale.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta o la valutazione dei titoli con un punteggio non inferiore a 26/40. Nel caso dei posti riservati di cui al comma 3 dell'articolo 5, il numero dei candidati ammessi al colloquio dopo la valutazione dei titoli non può eccedere il doppio dei posti con borsa previsti dal bando.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.

La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi ed i giudizi attribuiti alle singole prove.

Prima dell'inizio delle prove concorsuali i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Per l'espletamento della prova scritta, unica per ciascun dottorato anche se articolato in indirizzi, la Commissione prepara tre tracce e le chiude in altrettante buste sigillate e firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della stessa e dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

All'ora stabilita per l'inizio della prova, si procede all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, la Commissione li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare da uno dei candidati l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare la traccia da svolgere.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro ufficiale e la firma di un componente della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati preventivamente dalla Commissione ed i dizionari.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della traccia è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Al fine di garantire l'anonimato della prova scritta la Commissione dovrà consegnare a ciascun candidato, prima dell'inizio della prova, due buste di eguale colore di cui una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto la traccia, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome, cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella busta grande che richiude e consegna al presidente della Commissione od a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Tutte le buste vengono, successivamente, racchiuse in un unico plico che sarà aperto alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla valutazione degli elaborati.

La Commissione dovrà procedere all'apertura delle buste piccole per l'abbinamento dei nominativi esclusivamente dopo la conclusione della valutazione e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. Tale abbinamento dovrà riguardare anche gli elaborati valutati con un punteggio inferiore a 26/40.

Per la valutazione dei titoli dei candidati ai posti riservati di cui al comma 3 dell'art. 5 la Commissione prenderà in considerazione:

1. i titoli di studio universitari;
2. le pubblicazioni scientifiche;
3. le borse di studio e gli attestati di frequenza a corsi post-laurea;
4. i titoli collegati a svolgimento di attività di ricerca;
5. le lettere di presentazione di docenti.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Al termine delle prove di esame la Commissione formula, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle singole prove, la graduatoria di merito unica per ciascun dottorato, anche se articolato in più indirizzi, che viene approvata con Decreto Rettorale. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane di età.

I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.

Per i concorsi che prevedono posti riservati di cui al comma 3 dell'articolo 5 vengono stilate due graduatorie di merito, una per i posti non riservati e una per i posti riservati.

Nel caso di non copertura di tutti i posti riservati, i posti rimanenti sono utilizzati per incrementare il numero dei posti disponibili non riservati.

Nel caso in cui il corso di dottorato sia articolato in indirizzi, i vincitori, dopo la pubblicazione della citata graduatoria, eserciteranno il diritto di opzione a favore di uno degli indirizzi.

In caso di rinunce degli aventi diritto entro trenta giorni dall'inizio delle attività formative previste, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

Gli atti concorsuali sono pubblici.

Ai candidati è garantito l'accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, a norma della vigente normativa. Tale facoltà si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni previste dal bando di concorso.

Art. 13

(Ultimazione dei lavori ed inizio dei corsi)

La Commissione esaminatrice dovrà concludere le procedure concorsuali entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della nomina.

I corsi del primo anno di dottorato dovranno avere inizio di norma il 1° di novembre; il Senato Accademico può fissare per il primo anno di corso un diverso termine di inizio delle attività formative.

I dottorati per i quali non saranno rispettati i termini di cui sopra avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 14

(Ammissione in soprannumero)

I titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'articolo 51, 6° comma, della L. 449/1997, utilmente collocati nella graduatoria di merito di un concorso per l'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono chiedere, entro la data di inizio del corso, l'ammissione in soprannumero al corso medesimo, nell'ambito del numero massimo fissato dal bando di concorso. La suddetta ammissione avverrà previa delibera del Collegio dei Docenti del dottorato che deve esprimersi sulla compatibilità nello svolgimento delle due attività e previa autorizzazione dell'Università o dell'Ente di appartenenza, nel caso in cui il titolare dell'assegno non svolga l'attività presso l'Ateneo Federico II.

I cittadini extra-comunitari, non vincitori ma utilmente collocati nella graduatoria di merito, sono ammessi al relativo dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso.

Sono ammessi in soprannumero, previa delibera del Collegio dei Docenti interessato e stipula di apposita convenzione, i dottorandi di cui all'Accordo sottoscritto in data 13.2.1998 fra la Conferenza dei Rettori italiani e la Conferenza dei Presidenti di università francesi avente ad oggetto dottorati di ricerca con tesi in co-tutela Italia-Francia.

CAPO IV

OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Art.15

(Obblighi e diritti)

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare tutte le attività per loro previste dal Collegio dei Docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato.

Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno successivo o propone al Rettore l'esclusione dal corso.

E' vietata la contemporanea frequenza del corso di dottorato con un altro corso di studio universitario.

Per coloro che non usufruiscono della borsa di studio l'ammissione agli anni successivi al primo è subordinata alla verifica dell'avvenuto pagamento di tasse e contributi entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

Il Rettore, in caso di mancato rispetto del termine di cui sopra per documentati motivi, può autorizzare l'ammissione agli anni successivi al primo, previo pagamento del contributo di mora di entità pari a quello versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e fissato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Il Collegio dei docenti, con delibera motivata, può, altresì, in qualsiasi momento proporre al Rettore l'esclusione del dottorando dal corso.

I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione dal corso per maternità, malattia grave e, per un periodo massimo di un anno, per servizio civile. Il Collegio dei docenti prenderà atto di tali sospensioni, con recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma.

Il Collegio dei docenti, al termine dell'anno di corso, stabilisce se i dottorandi che hanno usufruito di sospensione abbiano recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno l'esame finale. Il differimento non dà comunque diritto alla borsa di studio per tutto il periodo eccedente la durata del corso. Qualora la sospensione del corso sia di un anno, il dottorando sarà aggregato al ciclo di dottorato successivo.

Il dottorando che svolge parte della sua attività all'estero presso Università o Istituti di ricerca, per un periodo complessivamente non superiore alla metà della durata del corso, deve essere autorizzato, previo parere del tutore, al soggiorno per periodi non superiori a sei mesi dal coordinatore. Per periodi superiori l'autorizzazione è concessa dal Collegio dei Docenti.

Per i periodi di frequenza all'estero la borsa di studio di cui al successivo art. 28 è incrementata del 50 %.

Art.16

(Attività didattica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, può essere affidata ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di studio, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.

La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica e propongono ai Consigli di corso di Studio competenti l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del collegio dei docenti.

I Consigli di corso di studio o di diploma definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario.

Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 50 ore per anno accademico; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.

Art.17

(Attività assistenziale)

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle cliniche universitarie si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della legge 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'Università Federico II e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

CAPO V

ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art.18

(Esame finale)

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore. L'Università ne certifica il conseguimento.

Art.19

(Composizione e nomina delle commissioni)

Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori di ruolo, di cui almeno due professori, e due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. Almeno due membri devono appartenere ad università, anche straniere, non partecipanti al dottorato.

Le commissioni sono nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato entro e non oltre il 30 novembre.

Le commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti dal Rettore nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Per i dottorati che fanno riferimento a differenti settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti dai candidati, il coordinatore può proporre la nomina di più Commissioni, ognuna relativa ad un settore.

Presidente della commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Segretario è il ricercatore, ove presente, o il professore di seconda fascia con minore anzianità nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia con minore anzianità nel ruolo.

Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia dalla data dell'atto di accoglimento delle stesse da parte del Rettore. Da tale data subentreranno nelle commissioni interessate i membri supplenti senza necessità di apposito provvedimento.

Art.20

(Adempimenti delle commissioni)

Le commissioni devono concludere obbligatoriamente i lavori nei 60 giorni successivi alla notifica della nomina.

Esse comunicano data, ora e luogo degli esami finali all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio almeno 30 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. I componenti delle commissioni riceveranno copia della relazione del collegio dei docenti sull'attività svolta da ciascun candidato.

Le tesi saranno recapitate ai componenti delle commissioni a cura dei candidati da esaminare.

Art.21

(Espletamento dell'esame finale)

L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene attraverso l'esame della relazione del collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dai candidati, della tesi finale scritta e dell'esposizione che ne viene fatta. La tesi può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti.

L'esame si intende superato se la commissione esprime un giudizio globale positivo.

Le sedute degli esami finali sono pubbliche ed è assicurata la pubblicità degli atti relativi.

I candidati che riportano valutazione negativa potranno ripetere l'esame finale una sola volta l'anno successivo con le modalità di cui all'articolo seguente.

La data, l'ora ed il luogo di svolgimento degli esami finali vengono resi noti, almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo ed affissione, a cura dei coordinatori dei corsi, all'albo del dipartimento sede del dottorato.

Art.22

(Assenza agli esami finali)

Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese.

I candidati assenti possono chiedere al Rettore di tenere conto di cause di forza maggiore, debitamente documentate, che hanno precluso la partecipazione. Il Rettore può autorizzare l'ammissione agli esami del ciclo successivo, se riterrà l'assenza giustificata. In caso di mancata attivazione del corso il Rettore può nominare apposita commissione con le modalità di cui al precedente art. 19 oppure ammettere il candidato agli esami in altra sede universitaria.

Art.23

(Adempimenti dei candidati)

I candidati che concludono il ciclo dei corsi di dottorato sono tenuti a presentare all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio, entro il 30 settembre, domanda in carta da bollo di ammissione all'esame finale. La domanda dovrà riportare le generalità e l'indirizzo nonché, eventualmente, il settore disciplinare corrispondente al curriculum seguito.

Entro e non oltre il 30 novembre i candidati devono depositare presso l'Ufficio la tesi in versione informatica, sottoscritta dal coordinatore. Inoltre, deve essere consegnata una copia della relazione del collegio dei docenti sull'attività svolta durante i corsi.

I candidati, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvederanno personalmente a spedire ad ogni singolo componente copia della propria tesi firmata dal coordinatore e della relazione del collegio dei docenti sull'attività svolta durante i corsi.

Art.24

(Differimento della consegna della tesi)

Per comprovati e gravi motivi, il Rettore, su parere favorevole del Collegio dei docenti, può autorizzare un differimento del termine di presentazione della tesi. A tale scopo i candidati, nei medesimi termini di scadenza della presentazione della tesi di cui al precedente art. 23, dovranno presentare all'Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio una richiesta di proroga in carta da bollo.

Il differimento potrà, altresì, essere concesso su parere favorevole del collegio dei docenti, per esigenze di approfondimento della tesi stessa per non più di una volta.

La proroga comporta il differimento dell'esame finale al ciclo successivo e non dà comunque diritto al godimento della borsa di studio.

Art.25

(Rilascio del titolo di dottore di ricerca)

Il titolo di dottore di ricerca, sottoscritto dal Rettore e dal Direttore amministrativo, è rilasciato con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell'indirizzo in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.

Art.26

(Deposito tesi)

L'Università, successivamente al rilascio della certificazione del conseguimento del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

L'Università archiverà e renderà consultabile in rete il testo completo della tesi di dottorato attraverso l'Archivio istituzionale ad accesso aperto.

Potrà essere concesso un periodo, comunque non superiore a tre anni, su motivata richiesta del dottore di ricerca, in cui la tesi non sarà consultabile da parte di terzi.

CAPO VI RIMBORSO SPESE ALLE COMMISSIONI

Art.27 *(Rimborso spese)*

Ai componenti delle commissioni per l'espletamento delle prove di esame di cui al presente regolamento non appartenenti all'Università di Napoli Federico II, compete il trattamento economico corrispondente a quello dei dipendenti dell'Università di pari grado, secondo le disposizioni del Regolamento per l'espletamento di missioni di servizio emanato con D.R. 8355 del 27.10.1993 e successive integrazioni e modificazioni.

CAPO VII BORSE DI STUDIO – TASSE E CONTRIBUTI

Art.28 *(Borse di studio, tasse e contributi)*

Le borse sono assegnate, per tutta la durata del corso, ai concorrenti secondo l'ordine definito nella graduatoria finale e, nel caso il dottorato si articoli in indirizzi, secondo le opzioni effettuate ai sensi del precedente articolo 12.

A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica del concorrente determinata ai sensi delle disposizioni vigenti per il pagamento di tasse e contributi degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.

L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della L. 3.8.98, n. 315 e successive modificazioni e integrazioni.

A partire dall'anno accademico 2004/2005, per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito lordo personale complessivo annuo è pari all'importo lordo annuale della borsa di studio. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio di militare di leva di truppa o da servizio civile. Il reddito è riferito all'anno solare di maggiore erogazione della borsa.

Il dottorando è tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio già percepiti, nel caso in cui superi il limite di reddito di cui al comma precedente, o si trovi in uno dei casi di incompatibilità determinati dal presente Regolamento.

Gli ammessi ai corsi di dottorato sono tenuti al versamento di tasse e contributi di entità pari a quelle versate dagli studenti dell'Ateneo iscritti ai corsi di laurea. Sono esonerati dal predetto versamento i dottorandi che godono della borsa di studio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora ne fruiscano effettivamente.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca anche per un solo anno non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30.11.1989, n. 389 e l'articolo 52, comma 57, della legge 448/2001.

L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e di attività di studio e di ricerca effettivamente resi.

Napoli, lì 27 ottobre 2008

IL RETTORE
Guido TROMBETTI